

*Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 3 dicembre 2019, prot. n. 768/2019, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.*

Onorario dell'Avvocato per il patrocinio  
nel **processo di secondo grado con rito ordinario**

da un minimo di € 650,00

ad un massimo di € 1.300,00

Onorario del Procuratore (se distinto dall'avvocato)  
nel **processo di secondo grado con rito ordinario**

€ 350,00

- Nel caso in cui il processo in appello venisse definito secondo quanto previsto dal can. 1680 § 2, la determinazione del compenso a consuntivo (cfr Norme, art. 7 § 5) è pari ad un terzo del compenso preventivato per l'intero giudizio di secondo grado.
- Per il processo più breve, l'agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità (cfr can. 1683) può costituire un criterio per l'ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe.
- I compensi sono comprensivi delle spese generali; rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive, se previamente concordate e documentate, e quelle ammesse ai sensi dell'art.7 § 4 delle Norme.
- Le presenti determinazioni si applicano alle cause introdotte dal 1° gennaio 2020.